

Giunta Regionale della Campania

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 15 del 6 aprile 1992, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'allegato A - n. 193 della medesima legge.

Legge Regionale 31 marzo 1992, n. 2.

«Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1992 - secondo provvedimento»

Il Consiglio Regionale

ha approvato.

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo 1

La Giunta Regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge e, comunque non oltre il 30 aprile 1992, il bilancio per l'anno finanziario 1992, secondo gli stati di previsione e con le modalità e la prescrizione previste nella legge regionale 16 gennaio 1992, n. 1.

Articolo 2

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania con effetto dal 1° marzo 1992.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 31 marzo 1992

CLEMENTE DI SAN LUCA